



COMUNE DI NOVARA

Prot. n. 32425

Novara, li 28 MAG. 2007

ORDINANZA N. 398

Oggetto: Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e esercizi di commercio al dettaglio situati in zona Stazione FF.SS.. Divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per gli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 18.00 alla chiusura dell'attività e di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per gli esercizi pubblici al di fuori delle aree destinate alla somministrazione.

**IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE DIRIGENTE COMMERCIO SVILUPPO
ECONOMICO**

Premesso che nella zona di piazza Garibaldi antistante la Stazione FF.SS. si registra, con sempre maggiore frequenza, il fenomeno dell'abbandono sugli spazi pubblici scoperti di bottiglie e contenitori di vetro che, non essendo conferiti negli appositi punti di raccolta, finiscono con il costituire un oggettivo stato di pericolo per l'utenza che si trovi a fruire in modo corretto degli spazi pubblici indicati, oltre ad arrecare danno all'immagine e al decoro della Città;

Considerata altresì la particolare situazione evidenziatasi nella zona succitata, nella quale si sono verificati ripetuti episodi di comportamento antisociale da parte di soggetti - in prevalenza avventori degli esercizi pubblici e clienti degli esercizi di vicinato di alimentari ubicati nelle immediate adiacenze che hanno causato gravi disagi per i residenti ed in generale per la civile convivenza;

Rilevato che tali avvenimenti sono recentemente culminati in rissa da parte di persone alterate dal consumo di alcol nella stessa zona, fatto che costituisce motivo di allarme, aggravando situazioni che già di per sé destano preoccupazione sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica oltre che allarme sociale;

Rilevato altresì che pervengono in continuazione ai competenti uffici comunali, nonché alle Forze dell'Ordine cittadine, esposti e segnalazioni da parte di residenti che lamentano diffusi e ripetuti fenomeni di schiamazzi, risse, violenze poste in essere da gruppi di persone ubriache o comunque alterate che, oltre a mettere a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti, arrecano molestia e disturbo alla quiete pubblica, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle forze dell'ordine;

Rinvenuta pertanto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno innanzi descritto attraverso l'adozione di misure che possano in qualche modo alleggerire la pressione sulla zona interessata;

Ritenuto pertanto di disporre una disciplina di limitazione delle facoltà di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuate dagli esercizi di somministrazione al pubblico e degli esercizi di commercio al dettaglio ubicati nelle immediate vicinanze della zona della Stazione FF.SS.;

Vista la l.r. 29.12.2006, n. 38, recante la *Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*;

Visto il d.lgs. 31.03.1998, n. 114, recante la *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto il T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;

Visto l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

- È fatto divieto ai seguenti esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ubicati nelle immediate vicinanze della Stazione FF.SS. di Novara, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione al di fuori delle aree destinate alla somministrazione:
 - Caffè Ristorante Etoile via San Francesco d'Assisi n. 14/e
 - Bar La Salita via San Francesco d'Assisi n. 18/c
 - Kartika Café via San Francesco d'Assisi n. 4/a
 - Ristorante Jiang viale Manzoni n. 10/a
 - Abc Bar viale Manzoni n. 12/a
 - Caffè Tavola Fredda Manzoni viale Manzoni n. 4/d
 - Istanbul Sis Kebap piazza Garibaldi n. 13
 - Bar Black & White piazza Garibaldi n. 3
 - Bar Caffè Dogana piazza Garibaldi n. 9
 - Bar La Brasiliana corso Garibaldi n. 17

- È fatto divieto ai seguenti esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari, ubicati nelle immediate vicinanze della Stazione FF.SS. di Novara, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 18.00 sino alla chiusura dell'attività:
 - Buonocosi S.a.S. corso Garibaldi n. 22
 - Continental Super Store S.a.S. viale Manzoni n. 8/d
 - Panificio Novapan S.a.S. corso Garibaldi n. 18
 - Chen Quanfeng via San Francesco d'Assisi n. 4/b

Tale divieto non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente.

Le prescrizioni contenute nella presente ordinanza dovranno essere rese note agli avventori e ai clienti mediante affissione della presente ordinanza e/o mediante chiara e leggibile segnaletica visibile all'interno dei locali.

Si dispone che la presente ordinanza venga notificata dalla Polizia Municipale alle persone interessate.

Si dispone che la presente ordinanza, debitamente notificata, venga conservata presso il Comando Polizia Municipale e trasmessa alle Forze dell'Ordine per opportuna e doverosa conoscenza e per gli eventuali adempimenti e controlli di competenza.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla osservare.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso:

- ◆ entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.;
- ◆ entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Comandante P.M.
(dott. Paolo Cortese)

